

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Trust “Dopo di noi”: esenzione in caso di retrocessione dei beni per premorienza***

di Angelo Ginex



La [circolare AdE 34/E/2022](#), intervenuta al fine di fornire indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei *trusts*, ha affrontato anche le fattispecie del c.d. **“Trust sul Dopo di noi”** e dei cc.dd. **fondi speciali**.

Innanzitutto è opportuno rammentare che il *trust* è stato annoverato, per la prima volta, tra gli strumenti che possono essere impiegati nella **tutela dei soggetti più deboli**, con l’emanazione della c.d. **Legge “Dopo di noi” (L. 112/2016)**, recante la disciplina per **l’assistenza in favore delle persone con disabilità grave**.

Tale istituto rappresenta una **validissima alternativa all’amministrazione di sostegno** prevista con **L. 6/2004**, in quanto, da un lato, consente di sostituire l’**autonomia privata** all’intervento del giudice senza violare alcuna prescrizione inderogabile dell’ordinamento, così riducendo in maniera netta i tempi di risposta alle diverse istanze che dovessero di volta in volta presentarsi, e, dall’altro, si pone come uno **strumento duttile** che si adatta meglio al caso concreto.

Sotto il **profilo fiscale**, occorre evidenziare che il legislatore ha riservato importanti **agevolazioni** al **“Trust sul Dopo di noi”**, così come ai **vincoli di destinazione** di cui all’[articolo 2645-ter cod. civ.](#) ovvero ai **fondi speciali**, prevedendo che i beni e diritti in essi conferiti, gravati o destinati sono **esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni**, mentre le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** si applicano in **misura fissa**, purché sussistano congiuntamente tutte le **condizioni** specificamente individuate ([articolo 6, comma 3, L. 112/2016](#)).

Detto in altri termini, l’**atto istitutivo e l’atto di dotazione non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni**, mentre ai **trasferimenti** di beni e diritti in favore dei *trusts* ovvero dei **fondi speciali** di cui al **comma 3 dell’articolo 1** ovvero dei **vincoli di destinazione** di cui

all'**articolo 2645-ter cod. civ.**, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** si applicano **in misura fissa**.

Al riguardo è interessante la **precisazione** fatta dall'amministrazione finanziaria nella **circolare in esame** con riferimento ai c.d. **fondi speciali**.

In particolare, essa ha rilevato che per le disposizioni effettuate a favore dei **fondi speciali** di cui all'[articolo 1, comma 3, L. 112/2016](#), l'**esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni** prevista dall'**articolo 6** della medesima legge, si applica **anche** nel caso in cui l'**apporto dei beni** venga disposto **per mezzo di un atto mortis causa**. Ciò, sulla base della considerazione per la quale il ridetto **articolo 6** - ha osservato l'amministrazione - cita in modo generico i **beni e diritti "conferiti in trust"**, senza specificare quali siano gli atti con cui tali conferimenti debbano essere effettuati, e richiama esplicitamente l'[articolo 2 D.L. 262/2006](#), che al **comma 47** si riferisce indistintamente ai **trasferimenti** di beni attuati **sia mediante atti tra vivi che mortis causa**.

Inoltre l'amministrazione ha chiarito che i **conferimenti** di beni e diritti potranno avvenire **anche in maniera frazionata** nel corso della vita del *trust*, senza che ciò configuri un comportamento contrario alla lettera e/o alla *ratio* delle disposizioni indicate.

È stato altresì precisato che, mancando specifiche preclusioni nell'[articolo 6 L. 112/2016](#), oggetto del **conferimento** possa essere **anche la sola nuda proprietà di beni immobili**, facendo riferimento alle tabelle di valutazione del **diritto di usufrutto** in vigore al momento del conferimento, ai fini dell'attribuzione del **valore** ai beni conferiti.

Interessanti sono poi le indicazioni fornite in relazione alle **ipotesi di "retrocessione"** al soggetto disponente dei **beni vincolati in trust** e le attribuzioni del **patrimonio residuo** alla morte del beneficiario disabile grave.

Si è osservato che, ai sensi dell'[articolo 6, comma 4, L. 112/2016](#), in caso di "**premorienza**" del **beneficiario disabile grave**, qualora i beni e diritti in *trust* **ritornino ai soggetti che hanno istituito il trust**, i trasferimenti beneficiano dell'**esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni**, mentre le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** si applicano **in misura fissa**. Anche in questo caso, l'amministrazione recepisce l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr., [Cass. Sent. 30/03/2021, n. 8719](#)).

Ai sensi del successivo **comma 5**, invece, qualora il **trasferimento** del patrimonio residuo avvenga in favore di **terzi**, esso dovrà scontare l'**imposta sulle successioni e donazioni** in considerazione del **rapporto di parentela o coniugio** intercorrente tra **disponente, fiduciante e destinatari** del patrimonio residuo.

Infine si è rilevato che in assenza di una esplicita esclusione per gli atti a titolo oneroso, **anche a tali atti di acquisto posti in essere dal trustee** è possibile applicare l'**agevolazione della misura fissa** sia per l'imposta di registro che per le **imposte ipotecaria e catastale**, purché si

tratti di *trust* istituito nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla **L. 112/2016**.